

**CONVENZIONE TRA ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E ASST
MONZA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN AMBITO DELLA
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE.**

TRA

ASST Valtellina e Alto Lario, con sede in Sondrio, via Stelvio, n. 25 (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00988090148), in atto rappresentato dal Direttore Generale, nonchè Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Tommaso Saporito

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonchè Legale Rappresentante pro tempore dott. Mario Nicola Francesco Alparone,

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
- l'ASST Valtellina e Alto Lario, con nota del 12.10.2018 prot. n. 0043636 (prot. n. 34729 del 15.10.2018) ed e-mail del 4.12.2018, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a svolgere l'attività di collaborazione resa nell'ambito della chirurgia maxillo-facciale;
- presso l'ASST Monza è presente la S.C. Maxillo Facciale convenzionata con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e diretta dal Prof. Alberto Bozzetti, che possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale richiesta;
- entrambe le ASST riconoscono il preminente interesse pubblico ad attivare la collaborazione in argomento, atteso che la finalità della presente convenzione consiste nella gestione integrata del paziente affetto da traumi cranio-facciali,

- attraverso l'interscambio di know-how tra la S.C. Maxillo Facciale dell'ASST Monza e le SS.CC. di Chirurgia dell'ASST Valtellina e Alto Lario;
- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse, migliorare l'offerta al cittadino;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1** – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.
- Art. 2** - L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico dipendente, in servizio presso la S.C. Maxillo Facciale ad effettuare l'attività di collaborazione in argomento.
- Art. 3** – L'ASST Monza si impegna ad assicurare lo svolgimento delle seguenti attività rese a favore dei pazienti che afferiscono alla ASST Valtellina e Alto Lario, alle modalità di seguito indicate:
- a) attività ambulatoriale dedicata alla traumatologia maxillo facciale mediante n. 1 accesso mensile, della durata di circa 5 ore, alla tariffa di € 400,00 ad accesso, oltre ad un rimborso spese forfettario di € 100,00 + IVA ad accesso per medico;
 - b) selezione dei pazienti da trasferire presso la ASST Monza, di concerto con i Direttori delle UU.OO.CC. di Chirurgia dell'ASST Valtellina e Alto Lario e della S.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'ASST Monza, sentite le rispettive Direzioni Sanitarie;

c) accettazione in tempi brevi, da parte della S.C. Maxillo Facciale dell'ASST Monza, dei pazienti gravi che necessitano di intervento di chirurgia maxillo facciale urgente o di ulteriori approfondimenti clinici specialistici.

Art. 4 – L'attività in oggetto sarà espletata senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale Dirigente Medico della S.C. Maxillo Facciale dell'ASST Monza.

L'ASST Valtellina e Alto Lario provvederà a formulare autonomamente le prescrizioni, tramite il proprio personale Dirigente Medico, ai sensi della vigente normativa.

Art. 5 – Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la ASST Valtellina e Alto Lario e l'ASST Monza.

Ai fini della emissione della fattura l'ASST Valtellina e Alto Lario, provvederà a trasmettere mensilmente alla ASST Monza una distinta dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la tipologia delle prestazioni rese dal personale medico dipendente dell'ASST Monza nel periodo considerato, le date ed i relativi orari.

Art. 6 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato dall'ASST Valtellina e Alto Lario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 7 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 8 - La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2020.**

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione. Ciascuna della Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 60 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo posta certificata (PEC). Non è previsto il tacito rinnovo.

Eventuali modifiche/variazioni delle condizioni contenute nella presente convenzione dovranno essere debitamente approvate e sottoscritte da entrambe le Parti. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 9 - Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dall'ASST Valtellina e Alto Lario, quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 10 – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza e il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-val.it e www.asst-monza.it) e

di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta all'imposta di bollo assolta con le modalità indicate nel D.M. 17.06.2014, con oneri a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86.

Art. 12 - Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

ASST Valtellina e Alto Lario

IL DIRETTORE GENERALE

Tommaso Saporito

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

ASST Valtellina e Alto Lario, con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, C.F. e P.IVA 00988090148, (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di collaborazione in ambito della chirurgia maxillo-facciale" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 - 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;

- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ASST Valtellina e Alto Lario

IL DIRETTORE GENERALE

Tommaso Saporito

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone